



TRIBUNALE DI MESSINA

Bando per l'iscrizione dei curatori speciali di soggetti minori, dei tutori e degli amministratori di sostegno

IL PRESIDENTE

Ravvisata l'opportunità di istituire presso questo Tribunale un registro dei curatori speciali di soggetti minori, dei tutori e degli amministratori di sostegno costituito da Avvocati, dal quale attingere allo scopo di assicurare che il conferimento delle nomine avvenga secondo criteri di competenza, rotazione e pubblicità;

ritenuto che, a fini di maggiore funzionalità e trasparenza, vanno fissati i criteri che seguono;

atteso l'esito delle interlocuzioni preliminari con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina;

DISPONE

Art.1

Oggetto del bando

1. È indetto un bando per l'iscrizione di Avvocati nel registro dei curatori speciali di soggetti minori, dei tutori e degli amministratori di sostegno che possono essere nominati dai giudici del Tribunale di Messina in tutti i casi in cui occorra effettuare la scelta di un professionista iscritto all'albo degli Avvocati, nei procedimenti che richiedono la partecipazione di tali soggetti nell'interesse delle persone o che ne impongono la nomina.

Art. 2

Attività dei rappresentanti legali

1. I curatori speciali di soggetti minori, i tutori e gli amministratori di sostegno esercitano le attribuzioni ed i compiti loro assegnati dal codice civile e dalle leggi speciali, attenendosi ai principi fissati dalle fonti nazionali e sovranazionali, operanti nel diritto interno, che tutelano la persona soggetta alle loro cure.

Art. 3

Iscrizione nel registro

1. Possono essere iscritti nel registro dei curatori speciali di soggetti minori, dei tutori e degli amministratori di sostegno gli Avvocati che:
 - a) abbiano la residenza o il domicilio nel distretto della Corte di appello di Messina;
 - b) abbiano anzianità di iscrizione di almeno 3 anni.
 - c) siano di condotta morale irreprezibibile;
 - d) non abbiano riportato condanne penali per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e, nel massimo, a cinque anni, né siano stati condannati a pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
 - e) non siano stati sottoposti a procedimenti disciplinari definiti con l'applicazione di sanzioni;
 - f) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
 - g) siano dotati di specifica competenza in materia di diritto dei soggetti deboli e della famiglia;
 - h) abbiano assolto agli obblighi formativi come da reg. n. 6/2014 del C.N.F.;
 - i) abbiano frequentato un corso di formazione in materia di diritto dei soggetti deboli e della famiglia e svolgano attività di formazione periodica nella stessa materia, organizzato da Associazioni di Avvocati maggiormente rappresentative qualificate in tal senso dal C.N.F. o da Associazioni di Avvocati accreditate presso l'Ordine degli Avvocati di Messina;
2. Alla verifica dei requisiti e alla conseguente iscrizione nel registro provvede un Comitato, formato dal Presidente della prima sezione civile del Tribunale di Messina da un Magistrato addetto al settore del G.T.P. presso



la Prima Sezione civile del Tribunale di Messina e da un Avvocato indicato dal Consiglio dell'Ordine. Avverso i provvedimenti del Comitato è possibile proporre reclamo nei modi e nei termini di cui all'art. 5.

Art. 4

Modalità di compilazione della domanda e allegati

1. La domanda per l'inserimento nel registro deve essere diretta al Presidente del Tribunale di Messina e trasmessa al seguente indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ufficio:
sez1.civile.tribunale.messina@giustiziacert.it
2. Nella domanda devono essere indicati a pena di inammissibilità:
 - a) il cognome e il nome del richiedente;
 - b) la data e il luogo di nascita;
 - c) il codice fiscale;
 - d) la residenza e l'indirizzo dello studio professionale (indicare, di seguito, la via, il numero civico, la città, il numero di telefono, il numero di fax, l'indirizzo di posta elettronica e/o certificata).
3. Nella domanda devono essere altresì dichiarati a pena di inammissibilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:
 - a) la cittadinanza italiana;
 - b) la residenza o il domicilio nel distretto della Corte di appello di Messina;
 - c) l'assenza di condanne penali per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e, nel massimo, a cinque anni, né siano stati condannati a pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
 - d) l'assenza di provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione;
 - e) l'assenza di provvedimenti di condanna in sede disciplinare;
 - f) la data di iscrizione nell'Albo degli avvocati;
 - g) quale corso di formazione in materia di diritto di famiglia e dei soggetti deboli frequentato e/o abbiano frequentato;
 - h) le pregresse esperienze quale curatore e/o tutore e/o amministratore di sostegno;
4. Il richiedente deve assumere in domanda l'impegno di comunicare entro trenta giorni all'Ufficio l'eventuale perdita dei requisiti prescritti o la sopravvenienza di cause ostative all'iscrizione.
5. Alla domanda devono essere allegati:

- copia non autenticata di valido documento di identità o di riconoscimento equipollente;
- un curriculum vitae e i documenti diretti a dimostrare l'esperienza e la qualificazione professionale.

Art. 5

Cancellazione o sospensione dal registro

1. Il Presidente del Comitato di cui all'art. 3 c. II, se dopo l'iscrizione ha notizia della mancanza originaria o sopravvenuta di uno o più dei requisiti previsti dal presente bando, ne dà comunicazione all'iscritto, assegnandogli un termine non superiore a trenta giorni per regolarizzare, ove possibile, la posizione. Qualora entro il termine assegnato ciò non avvenga, il Comitato indicato nell'art. 3 dispone la cancellazione dal registro.
2. Il Comitato può sospendere l'iscritto in caso di pendenza a suo carico di procedimento penale e fino all'esito dello stesso o di provvedimenti di sospensione assunti dall'organo disciplinare dell'ordine di appartenenza. Avverso i provvedimenti di rigetto della richiesta di iscrizione, nonché di cancellazione o sospensione, l'interessato può proporre reclamo entro trenta giorni dalla comunicazione con ricorso diretto al Presidente del Tribunale di Messina e trasmesso sia alla segreteria della Presidenza, in formato cartaceo, che all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ufficio: sez1.civile.tribunale.messina@giustiziacert.it
3. Sul reclamo decide un Collegio di appello, costituito dal Presidente del Tribunale e dai Presidenti della seconda sezione civile e della prima sezione penale dello stesso, sentito il reclamante e assunte, senza formalità, le informazioni ritenute opportune.

Art. 6

Registro degli incarichi

1. Presso la cancelleria della prima sezione civile è istituito un registro telematico nel quale viene immediatamente annotato, sia in ordine cronologico che secondo una rubrica alfabetica dei nominativi degli iscritti, ogni incarico di curatore speciale di minori, di tutore e di amministratori di sostegno conferito dai Giudici del Tribunale.

2. A tal fine i provvedimenti di nomina vanno comunicati dai Giudici a detta cancelleria, che semestralmente ne informa il Presidente del Tribunale e ne cura la pubblicazione nel sito web dell'Ufficio.
3. I giudici, previa consultazione prima di ogni nuova nomina del registro oggetto di costituzione e del registro telematico degli incarichi, assicurano che, qualora sia necessario individuare un professionista esercente la professione di Avvocato, l'incarico sia conferito soltanto a iscritti all'albo e con equa distribuzione tra loro, rispettando il criterio della rotazione.
4. Se, ricorrendo le suesposte condizioni, in via eccezionale i Giudici intendano nominare una persona non iscritta nel costituendo registro sono tenuti a darne comunicazione al Presidente del Tribunale, spiegando per iscritto le ragioni della deroga.

Art. 7

Trattamento dei dati personali

1. Il richiedente deve dichiarare di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i suoi dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
2. Le medesime informazioni possono essere comunicate alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate al reperimento e alla verifica della documentazione.
3. I provvedimenti di nomina saranno pubblicati periodicamente (almeno ogni sei mesi) nel sito web del Tribunale di Messina.

Il Presidente del Tribunale

(dott.ssa Marina Moletti)



